

# Trade & Customs Italian Update

Edizione Straordinaria

Global Indirect Tax Services



## Uffici

### Milano

Via Vittor Pisani 27, 20124  
T: +39 02 676441

### Ancona

Via I° Maggio 150/a, 60131  
T: +39 071 2916378

### Bologna

Via Innocenzo Malvasia 6, 40131  
T: +39 051 4392711

### Firenze

Viale Niccolò Machiavelli 29, 50125  
T: +39 055 261961

### Genova

P.zza della Vittoria 15/12, 16121  
T: +39 010 5702225

### Napoli

Via F. Caracciolo 17, 80122  
T: +39 081 662617

### Padova

Piazza Salvemini 2, 35131  
T: +39 049 8239611

### Perugia

Via Campo di Marte 19, 06124  
T: +39 075 5734518

### Pescara

P.zza Duca D'Aosta 31, 65121  
T: +39 085 4210479

### Roma

Via Curtatone 3, 00185  
T: +39 06 809631

### Torino

C.so Vittorio Emanuele II 48, 10123  
T: +39 011 883166

### Verona

Via Leone Pancaldo 68, 37138  
T: +39 045 8114111

## Export Control

### Ottavo pacchetto sanzioni UE verso la Russia

In data odierna è entrato in vigore l'ottavo pacchetto di sanzioni unionali nei confronti della Russia, che potrebbe potenzialmente incidere sulle operazioni di importazione ed esportazione da e verso tale paese nonché sui rapporti di qualsiasi natura nei confronti dei soggetti e delle entità sanzionate.

Infatti, il pacchetto introduce nuovi divieti alle importazioni dell'UE dalla Russia per un valore di oltre Euro 7 miliardi, nonché restrizioni alle esportazioni che priveranno ulteriormente il complesso militare e industriale del Cremlino di componenti e tecnologie chiave e l'economia russa di servizi e competenze europee.

In particolare, le restrizioni all'**esportazione** riguardano prodotti militari, industriali e tecnologici, in riferimento al settore della difesa e della sicurezza. Tali restrizioni includono il carbone, componenti elettrici specifici, articoli tecnici usati nel settore dell'aviazione e alcune sostanze chimiche con conseguente **ampliamento dei prodotti vietati elencati negli allegati VII, VIII, XI, XVII, XIX, XXI, XXIII del Reg. 2014/833**.

**A tal proposito si osserva che sono state introdotte anche delle nuove finestre temporali di esenzione dai nuovi divieti.**

Come anticipato, il nuovo pacchetto prevede delle restrizioni all'**importazione** di prodotti siderurgici, veicoli, materie plastiche e tessuti, del settore calzaturiero, di pelletteria, ceramica, alcune sostanze chimiche e gioielli non in oro.

Sono inoltre previste delle misure nei confronti di soggetti unionali con il **divieto di partecipazione per i cittadini dell'UE negli organi direttivi di certe imprese statali russe**, affinché non possano beneficiare della conoscenze ed esperienza europee.

Rispetto alla consueta lista di soggetti ed entità russe sanzionate, che è stata ulteriormente ampliata, appare di notevole importanza l'introduzione di una **nuova categoria di soggetti sanzionati**, ovvero quelle persone che facilitano l'elusione dei divieti imposti dall'UE dai Reg. UE 2014/269, 2014/692, 2014/833, 2022/263 nonché delle Decisioni 2014/145/PESC, 2014/386/PESC, 2014/512/PESC, 2022/266/PESC.

In aggiunta a quanto sopra, è stato introdotto un divieto generalizzato su tutti i **servizi di portafoglio o di custodia di criptovalute**, a prescindere dall'ammontare del portafoglio nonché di talune **tipologie di prestazione di servizi**.

Il 21 luglio è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Infine, il pacchetto pone **la base legale per imporre un price cap al petrolio russo** e mantenere stabili i mercati energetici globali con l'aggiunta di **nuovi allegati (XXVIII e XXIX) al Reg. 2014/833**.

Alla luce delle predette novità, appare opportuno controllare che i prodotti che la Vostra società esporta o vende in Russia non siano listati dalle nuove misure restrittive ma anche effettuare delle adeguate verifiche sulle controparti commerciali, sulla compagine societaria delle stesse nonché sugli utilizzatori finali dei prodotti esportati.

Allo stesso modo, quando la Società importa dalla Russia occorre appurare che i fornitori russi non siano listati e che la fornitura di prodotti non sia vietata.

In effetti, la Commissione europea ha più volte chiarito che le Società unionali hanno l'obbligo di effettuare adeguate due diligence nelle proprie operazioni commerciali con la Russia, poiché la mancata verifica equivale alla violazione delle misure restrittive con conseguenze sanzionatorie amministrative e penali.

## Contatti

### Studio Associato - Consulenza legale e tributaria

#### Massimo Fabio

Partner

International Trade & Customs  
Global Indirect Tax Services

T: +39 06 809631

E: [mfabio@kpmg.it](mailto:mfabio@kpmg.it)

#### Aurora Marrocco

Associate Partner

International Trade & Customs  
Global Indirect Tax Services

T: +39 06 809631

E: [amarrocco@kpmg.it](mailto:amarrocco@kpmg.it)



[kpmg.com/socialmedia](https://kpmg.com/socialmedia)  
[kpmg.com/it](https://kpmg.com/it)

Trade & Customs Italian Update, Edizione straordinaria, 7 ottobre 2022

© 2022 Studio Associato - Consulenza legale e tributaria è un'associazione professionale di diritto italiano e fa parte del network KPMG di entità indipendenti affiliate a KPMG International Limited, società di diritto inglese. Tutti i diritti riservati.

Denominazione e logo KPMG sono marchi e segni distintivi utilizzati su licenza dalle entità indipendenti dell'organizzazione globale KPMG.

Tutte le informazioni qui fornite sono di carattere generale e non intendono prendere in considerazione fatti riguardanti persone o entità particolari. Nonostante tutti i nostri sforzi, non siamo in grado di garantire che le informazioni qui fornite siano precise ed accurate al momento in cui vengono ricevute o che continueranno ad esserlo anche in futuro. Non è consigliabile agire sulla base delle informazioni qui fornite senza prima aver ottenuto un parere professionale ed aver accuratamente controllato tutti i fatti relativi ad una particolare situazione.